

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Dott.ssa Anna Bartolini	Membro designato da C.N.C.U

nella seduta del 23 novembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso datato 4 giugno 2010 il ricorrente domandava che alla convenuta fosse ordinato di pagargli euro venticinquemila. A fondamento della propria domanda esponeva i seguenti fatti.

Il ricorrente emetteva due pagherò cambiari a scadere il 30 giugno 2009 e domiciliati presso la Banca [.....] (nel seguito, anche solo «domiciliataria»). Nondimeno, pagava i due effetti presso il prestatore il 26 giugno 2009. Il 3 luglio apprendeva che, pur tuttavia, i due titoli erano stati protestati. Chieste spiegazioni sia alla Banca domiciliataria, sia alla Banca [...], che i due effetti aveva presentato all'incasso quale mandataria del prestatore (nel seguito, anche solo negoziatrice), questa rispondeva che, su ordine del prestatore, aveva provveduto a «richiamare» i titoli il 29 giugno; dal canto suo, la domiciliataria rispondeva di non aver ricevuto detto «richiamo». Il ricorrente inoltrava ancora due reclami nei confronti della negoziatrice, il 3 agosto e il 10 agosto, senza ottenere risposta. Il 24 agosto il suo nominativo era iscritto nel Registro Informatico dei Protesti, di tale iscrizione riuscendo ad ottenere cancellazione solo il 28 ottobre 2009.

Così che, fino a tale momento, «non [aveva] potuto usufruire ... del normale e consueto ricorso agli strumenti finanziari volti all'erogazione del credito, piuttosto che ai servizi bancari utili alle quotidiane operazioni commerciali». Inoltre, aveva riportato «danno alla propria reputazione».

Danni, tutti questi, che il ricorrente quantifica in euro venticinquemila e al risarcimento dei quali – non avendo ricevuto risposta ai suoi ultimi due reclami – ha chiesto con il presente ricorso che sia condannata la negoziatrice, in quanto derivanti dal « comportamento negligente » della stessa banca.

La Banca negoziatrice presentava le proprie controdeduzioni il 9 luglio 2010, contestando le pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente, sia in punto di procedibilità che nel merito.

Sul primo piano, affermava che la banca «non ha mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale con il signor [...], il quale pertanto nemmeno può essere considerato « cliente » della [...].».



Nel merito, contestava le pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente «sia nella loro entità, che in quanto unicamente rivolte» a lei e non alla banca domiciliataria.

In ordine ai fatti di cui è causa affermava che «non appena ricevuta dalla propria cliente ... la disposizione di richiamo ... provvedeva a dar corso alle necessarie procedure interbancarie, di ciò incaricando in data 29.6.2009 il *service* accentrato a ciò preposto». Che «solo in data 13.8.2009 la Banca ... domiciliataria ... comunicava ... di non aver ricevuto la richiesta di richiamo degli effetti ... che successivamente si accertava essere disguidata nella spedizione ad Istituto Centrale al quale si verificava non far capo l'intermediario in questione»; che gli «effetti protestati pervenivano [a lei] solo nel ... mese di ottobre e venivano [da lei] immediatamente – e doverosamente – consegnati alla cliente presentatrice». Quanto ai danni lamentati, osservava che il ricorrente non ha fornito «alcuna indicazione in ordine a effettivi e concreti danni patrimoniali», «alcuna esplicitazione – e tanto meno documentazione – delle asserite difficoltà che gliene sarebbero derivate nell'accesso al mercato finanziario»; danni che, comunque, «appa[iono] con tutta evidenza ingiustificat[i] a fronte della stessa entità dell'effettiva materia ... del contendere»; concludeva che «analoghe considerazioni non possono che doversi formulare in relazione a[i] danni all'immagine, che non potrebbero comunque che dover essere valutati avendo riguardo alla relativa modestia della vicenda, all'essersi essa dipanata nell'ambito di rapporti che vedevano quale unica controparte interessata [il prenditore degli effetti] – ovviamente fin dall'inizio consapevole della reale posizione del signor [...]».

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 23 novembre 2010.

DIRITTO

Quanto all'eccezione di procedibilità sollevata dalla resistente, essa non può essere accolta. E' infatti orientamento consolidato dell'Arbitro (v., *ex multis*, la pronuncia del Collegio di Napoli n. 670 del 2010 e, del presente Collegio, la n. 435 del 2011) che la nozione di «cliente», quale soggetto legittimato ad adire l'ABF (ai sensi dell'art. 128-*bis* T.U.b.), sia da intendersi in un senso assai lato, comprensivo di ogni soggetto che entra in una relazione qualificata con una banca, anche se non di tipo contrattuale in senso stretto, per cui la banca è tenuta ad osservare una data condotta nei confronti dell'altra parte: come accade nelle operazioni bancarie di pagamento, in cui ciascuna banca, per il suo *status*, è tenuta a proteggere gli interessi non solo del proprio cliente (ordinante/beneficiario), ma pure del cliente dell'altra banca coinvolta nell'operazione, comportandosi secondo le regole e con la diligenza proprie del suo *status* (v. in termini, p. es., di questo Collegio, oltre la pronuncia già *cit.* n. 435 del 2011, la n. 1104 del 2010).

Tant'è che è insegnamento della Corte di Cassazione, ad esempio, che non solo la banca trattaria, ma anche quella negoziatrice, è tenuta a risarcire il traente del danno da questo subito per il pagamento dell'assegno bancario, anche se liberamente trasferibile, a soggetto non legittimato, quando il difetto di legittimazione era riscontrabile secondo la perizia propria del banchiere (v. Cass., 21 marzo 2003, n. 4143; sia tale responsabilità di natura extracontrattuale ovvero riconducibile ad un'obbligazione da *status*, qui non interessa; per la non riconducibilità della posizione della banca negoziatrice a quella di un sostituto del mandatario, cfr. Cass., ss. uu., 26 giugno 2007, n. 14712).

E tale regola o analoga – sintetizzabili nel principio per cui, in generale, una qualunque delle banche coinvolte in un'operazione di pagamento, quando la sua negligenza abbia danneggiato l'ordinante ovvero il beneficiario, deve risponderne – è già stata più volte applicata da questo Arbitro (tra le altre, nelle due pronunce *citt.* del presente Collegio). A



tale principio – come del resto non contesta la resistente – è necessario fare riferimento anche per la decisione nel merito dell'attuale controversia.

Ciò posto, è bene allora rilevare subito che la condotta tenuta dalla resistente non risulta conforme a quella imposta dalla diligenza richiesta dal suo *status*.

Infatti, già non risulta fornita (dalla resistente) prova del tempestivo invio del richiamo degli effetti (i fatti accertati facendo presumere il contrario). Anzitutto, perché il solo documento prodotto dalla resistente a tal fine appare una scrittura interna della stessa resistente: il documento essendo intestato «Banca [...]»; come tale, perciò, non potrebbe certo provare quanto *pro se* dichiaratovi.

Comunque, le espressioni, riportate sul documento – si ripete, intestato alla resistente –, «inoltrato pacco ... servizio: ritiro effetti ... inoltrato a: Banking Service», di per sé, in difetto di ulteriori indicazioni, risultano dichiarare solo il conferimento, da parte della negoziatrice a Banking Service, dell'incarico d'inviare il richiamo alla domiciliataria: non certo l'esecuzione dell'invio del richiamo alla domiciliataria.

Tanto meno il documento potrebbe attestare che tale richiamo, quand'anche trasmesso alla domiciliataria (o a suo rappresentante), sia poi pervenuto alla stessa (o a suo rappresentante). Ed anzi la stessa resistente dichiara, come riferito in «fatto», che «la richiesta di richiamo effetti ... si accertava essere disguidata nella spedizione ad Istituto [...] al quale si verificava non far capo l'intermediario in questione» (senza dar prova di ciò, però, e dunque, dell'inoltrato della richiesta). E neppure allega, né tanto meno prova, che ciò avvenne per causa a sé non imputabile.

Perciò, essa è tenuta a risarcire al ricorrente i danni da questo subiti a causa di tale negligenza della resistente. Naturalmente, dei danni realmente subiti e provati dal ricorrente, com'era suo onere.

Ora, riguardo ai danni patrimoniali di cui il ricorrente domanda il risarcimento, sono da accogliersi i rilievi formulati dalla resistente: le allegazioni del ricorrente sui danni patrimoniali subiti sono generiche e, comunque, sfordite di prova.

Quanto al danno all'immagine, che pure il ricorrente lamenta di aver patito, invece, tale pregiudizio, certamente sussiste, ché la notizia del mancato pagamento degli effetti presentati all'incasso è pervenuta, per l'appunto, non solo al prenditore, al contrario di quanto asserisce la resistente, ma pure alla domiciliataria, incrinando la reputazione che presso di questa godeva il resistente. Pregiudizio che questo Collegio ritiene di quantificare in euro mille, tenuto conto del tempo - non particolarmente lungo - per cui la domiciliataria ha potuto dubitare dell'affidabilità, della «puntualità» nei pagamenti, del resistente e tenuto conto altresì dell'importo - non particolarmente rilevante - degli effetti presentati all'incasso e non pagati.

Il detto pregiudizio all'immagine, quella del ricorrente davanti alla domiciliataria – deve infine rilevarsi –, non risulta, allo stato degli atti almeno, derivato dal concorso di una negligente condotta della domiciliataria: se non altro per questo, quindi, è da escludersi che il pregiudizio in discorso non debba essere interamente ristorato al ricorrente dalla negoziatrice, come invece sostiene la resistente.

L'offuscamento della reputazione del ricorrente presso la domiciliataria, infatti, si è prodotto per il mancato richiamo degli effetti da parte della negoziatrice ed è cessato con la conoscenza «certa», da parte della domiciliataria, che gli effetti erano stati in realtà pagati nelle mani del prenditore. E non si vede quale condotta poteva pretendersi che la domiciliataria, per il suo *status* di banchiere, tenesse nei confronti del ricorrente, che fosse idonea ad abbreviare il periodo della lesione dell'immagine di quest'ultimo: la negoziatrice imputa alla domiciliataria una tardività nella comunicazione di mancato ricevimento del richiamo; ma, in realtà, il mancato ricevimento del richiamo doveva darsi per avvenuto (salvo a disporre di una prova contraria: nel qual caso, però, non vi sarebbe stato neppure



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

il pregiudizio in parola): altrimenti, la domiciliataria non avrebbe fatto levare il protesto; la comunicazione al cliente, dunque, poteva valere solo come «conferma» del mancato ricevimento; sì che, già dalla conoscenza del protesto, per far cessare il pregiudizio sarebbe occorso far conoscere alla domiciliataria l'avvenuto pagamento dei titoli: indipendentemente da una sua comunicazione circa il ricevimento o meno del richiamo; d'altro canto, la resistente neppure fornisce prova che, prima della missiva del 13 agosto 2010, la domiciliataria non avesse già informato il cliente di non aver ricevuto il «richiamo» dei titoli: nella stessa missiva si legge che la domiciliataria «conferma» alla resistente tale fatto; ciò che potrebbe anche significare che una comunicazione (orale, per esempio) di ugual contenuto già era stata data.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca al ricorrente la somma di euro mille, equitativamente determinata.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro duecento, quale contributo alle spese di procedura, e al ricorrente la somma di euro venti, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO